Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 1976
che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli

(76/895/CEE)

(GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 80/428/CEE della Commissione del 28 marzo 1980	L 102	26	19.4.1980
►**M2**	Direttiva 81/36/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1981	L 46	33	19.2.1981
►**M3**	Direttiva 82/528/CEE del Consiglio del 19 luglio 1982	L 234	1	9.8.1982
►**M4**	Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
►**M5**	Direttiva 88/298/CEE del Consiglio del 16 maggio 1988	L 126	53	20.5.1988
►**M6**	Direttiva 89/186/CEE del Consiglio del 6 marzo 1989	L 66	36	10.3.1989
►**M7**	Direttiva 93/58/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993	L 211	6	23.8.1993
►**M8**	Direttiva 96/32/CE del Consiglio del 21 maggio 1996	L 144	12	18.6.1996
►**M9**	Direttiva 97/41/CE del Consiglio del 25 giugno 1997	L 184	33	12.7.1997

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1976

che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli

(76/895/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità economica europea;

considerando che il rendimento di detta produzione è costantemente compromesso da organismi nocivi dei regni animale o vegetale e da virus;

considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi, non soltanto per evitare una diminuzione delle rese, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione di detti organismi nocivi;

considerando tuttavia che questi prodotti antiparassitari, essendo in genere sostanze tossiche o preparati con effetti pericolosi, non hanno sulla produzione vegetale soltanto incidenze favorevoli;

considerando che numerosi di tali antiparassitari o prodotti della loro metabolizzazione o degradazione possono avere effetti nocivi per i consumatori di prodotti vegetali;

considerando che detti antiparassitari non dovrebbero essere utilizzati in condizioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana o degli animali;

considerando che in alcuni Stati membri esistono metodi divergenti per prevenire tale pericolo, e che parecchi di tali Stati hanno fissato livelli differenti per le quantità massime di residui di taluni antiparassitari sui e nei vegetali e prodotti vegetali trattati, livelli che devono essere rispettati nella fase di circolazione di tali prodotti;

considerando che le disparità tra gli Stati membri circa le quantità massime ammissibili di residui di antiparassitari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità; che per tal motivo occorre fissare alcune quantità massime che possono essere applicate dagli Stati membri;

considerando che, nel fissare tali quantità massime, è necessario conciliare le esigenze della produzione vegetale con la necessità di proteggere la salute umana e degli animali;

considerando che, in un primo momento, occorre fissare dette quantità massime per i residui di taluni antiparassitari sugli e negli ortofrutticoli, tenendo conto del fatto che tali prodotti sono in genere destinati all'alimentazione umana e, occasionalmente, all'alimentazione degli animali; che tali quantità massime devono costituire il livello più basso possibile;

[1] GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 35.
[2] GU n. C 40 del 25. 3. 1969, pag. 4.

▼B

considerando che è necessario assicurare la libera circolazione in tutta la Comunità dei prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità inferiore o pari alle quantità massime fissate nell'allegato II; che occorre, nel contempo, permettere agli Stati membri di autorizzare in modo non discriminatorio, nei casi che essi ritengono giustificati, la circolazione sul loro territorio di prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità superiore a tali quantità massime, fissando o non fissando contenuti massimi per tali prodotti;

considerando che non è necessario applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva agli ortofrutticoli destinati all'esportazione verso i paesi terzi;

considerando tuttavia che le quantità fissate nell'allegato II possono risultare improvvisamente pericolose per la salute umana o degli animali; che è quindi necessario, in tal caso, permettere agli Stati membri di ridurre provvisoriamente tali quantità;

considerando che in tal caso è opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;

considerando che gli Stati membri, ove fissino quantità massime per i prodotti immessi in circolazione sul loro territorio, debbono verificarne l'osservanza attraverso controlli ufficiali effettuati almeno mediante sondaggi;

considerando che in tal caso i controlli ufficiali debbono essere effettuati secondo modalità per il prelievo di campioni e metodi di analisi comunitari;

considerando che la fissazione delle modalità per il prelievo dei campioni e dei metodi d'analisi è una misura di esecuzione a carattere tecnico-scientifico; che, per agevolarne l'adozione, occorre prevedere che le norme concernenti i prelievi e le analisi saranno stabilite secondo una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente;

considerando che le modifiche degli allegati, dato il carattere essenzialmente tecnico degli stessi, devono essere agevolate mediante una procedura rapida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

▼M9

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i prodotti destinati all'alimentazione umana o, in casi eccezionali, a quella degli animali, compresi nelle voci della tariffa doganale comune riportate all'allegato I, laddove su o in tali prodotti si trovino residui di antiparassitari elencati nell'allegato II.

2. La presente direttiva si applica inoltre a questi stessi prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto, qualora essi possano contenere determinati residui di antiparassitari.

3. La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento [1] e della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini [2]. Tuttavia, fino a quando non siano state fissate le quantità massime a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE, per i prodotti in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6 della presente direttiva.

(1) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE (GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 12).

(2) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17.

▼M9

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «residui di antiparassitari», i resti di antiparassitari ed i prodotti della loro metabolizzazione, degradazione o reazione quali definiti nell'allegato II presenti sui o nei prodotti di cui all'articolo 1;

2) «immissione in circolazione», qualsiasi consegna, a titolo oneroso o gratuito, dei prodotti di cui all'articolo 1, dopo il raccolto.

▼B

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l'immissione in circolazione sul loro territorio dei prodotti di cui all'articolo 1 a motivo della presenza di residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui non eccede le quantità massime fissate nell'allegato II.

2. Gli Stati membri possono, nei casi che ritengono giustificati, autorizzare sul loro territorio l'immissione in circolazione dei prodotti di cui all'articolo 1 contenenti residui di antiparassitari in quantità superiori a quelle fissate nell'allegato II.

3. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell'applicazione data ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

▼M9

1. Qualora uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad una nuova valutazione di informazioni esistenti, ritenga che una quantità massima fissata nell'elenco di cui all'allegato II costituisca un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali e esiga quindi un'azione rapida, esso può temporaneamente ridurre tale quantità per il proprio territorio. In tal caso, esso notifica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati corredandoli della relativa motivazione.

▼B

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 8, viene deciso se le quantità massime indicate all'allegato II devono essere modificate. Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottino in proposito una decisione secondo la suddetta procedura, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione.

▼M9

Articolo 5

Le modificazioni degli allegati I e II a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7. In particolare, nella fissazione delle quantità massime consentite di residui si tiene conto di un'opportuna valutazione dei rischi di assunzione a seguito della dieta alimentare nonché dell'entità e della validità dei dati disponibili.

Articolo 5 bis

1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio o viene legalmente prodotto e commercializzato o viene messo in libera pratica uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo.

2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consenta di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o temporaneo, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso e fatte salve le condizioni necessarie per la tutela della salute dei consumatori, nel caso in cui non siano

▼M9

state fissate quantità massime di residui per questi prodotti a norma dell'articolo 5.

3. Qualora

— non siano state fissate quantità massime di residui per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, a norma dell'articolo 5, e

— detto prodotto, conforme ai requisiti sulle quantità massime di residui applicati dallo Stato membro d'origine, sia stato sottoposto, nello Stato membro di destinazione, a misure intese a vietarne o a limitarne l'immissione in circolazione in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, e

— lo Stato membro di destinazione abbia introdotto nuove quantità massime di residui o abbia modificato quelle previste dalla sua legislazione, oppure abbia modificato i propri controlli in maniera sproporzionata e/o discriminatoria rispetto alla propria produzione interna, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione sia sostanzialmente diversa dalle corrispondenti quantità fissate da altri Stati membri, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione rappresenti un livello di protezione sproporzionato rispetto a quello applicato dallo Stato membro nei confronti di antiparassitari che presentano rischi simili o nei confronti di prodotti agricoli o prodotti alimentari di consumo simili,

si applicano le seguenti disposizioni eccezionali:

a) Lo Stato membro di destinazione comunica le misure adottate, entro venti giorni a decorrere dalla data della loro applicazione, allo Stato membro d'origine interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione.

b) In base alla comunicazione di cui alla lettera a), i due Stati membri interessati si mettono immediatamente in contatto per eliminare, se possibile, gli effetti proibitivi o restrittivi delle misure adottate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro. A tal fine gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni necessarie.

 Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti ed in particolare le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la quantità massima convenuta di residui. Lo Stato membro d'origine informa gli altri Stati membri circa i risultati di tali contatti.

c) La Commissione sottopone senza indugio la questione al comitato fitosanitario permanente presentandogli, se possibile, una proposta volta a fissare nell'allegato II una quantità massima temporanea di residui che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 7.

 Nella sua proposta la Commissione tiene conto delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia e in particolare dei dati presentati dagli Stati membri interessati, specialmente per quanto riguarda la valutazione tossicologica e la determinazione della DGA, la buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato lo Stato membro d'origine per stabilire la quantità massima di residui, nonché i motivi che giustificano le misure adottate dallo Stato membro di destinazione.

 La durata di validità della quantità massima temporanea di residui è fissata nell'atto giuridico adottato e non può superare i quattro anni. Essa può essere legata alla trasmissione, da parte dello Stato membro di origine e/o di altri Stati membri interessati, dei risultati delle prove necessari alla Commissione per fissare la quantità massima di residui a norma dell'articolo 5. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri sono informati del programma di prove istituito.

4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dagli Stati membri nel rispetto degli obblighi che loro derivano dal trattato, in particolare dagli articoli da 30 a 36.

▼M9

5. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [1], non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

▼B

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'osservanza delle quantità massime, fissate a norma della presente direttiva, venga controllata ufficialmente tramite sondaggi.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, qualora i prodotti indicati all'articolo 1 vengano sottoposti al controllo previsto al paragrafo 1, il prelievo dei campioni e le analisi qualitative e quantitative dei residui di antiparassitari siano effettuati secondo modalità e metodi stabiliti in conformità della procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 7

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE [2], in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

▼M9

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

▼B

Articolo 8

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di uno Stato membro.

▼M9

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in

[1] GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE (GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

[2] Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

▼M9

funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato suddetto, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro quindici giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 8 bis

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuito ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

1. La presente direttiva si applica inoltre ai prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere esportati verso paesi terzi. Le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite in base alla presente direttiva non si applicano, tuttavia, ai prodotti sottoposti a trattamento prima dell'esportazione purché sia adeguatamente provato che:

a) il paese terzo di destinazione esige un trattamento particolare per evitare l'introduzione di organismi nocivi nel proprio territorio, oppure

b) il trattamento è necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto e il magazzinaggio nel paese terzo di destinazione.

2. La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1 purché sia adeguatamente provato che sono destinati:

a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali, oppure

b) alla semina o alla piantagione.

▼B

Articolo 10

La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni della Comunità relative alle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli.

▼M9

Articolo 10 bis

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II, conseguenti alle decisioni di cui all'articolo 5, possono essere applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di otto mesi dall'adozione di dette modifiche ed entro un periodo di tempo più breve qualora ciò risulti necessario per motivi urgenti di tutela della salute umana.

Per salvaguardare le legittime aspettative, gli atti giuridici comunitari di applicazione possono prevedere periodi transitori per l'entrata in vigore di talune quantità massime di residui che consentono la normale commercializzazione dei raccolti.

▼B

Articolo 11

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti contemplati all'articolo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
07.01 B	Cavoli, freschi o refrigerati
07.01 C	Spinaci, freschi o refrigerati
07.01 D	Insalate, comprese le indivie e le cicorie, fresche o refrigerate
07.01 E	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati
07.01 F	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
07.01 G	Carote, navoni, barbatietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altri simili radici commestibili, freschi o refrigerati
07.01 H	Cipolle, scalogni e agli, freschi o refrigerati
07.01 IJ	Porri e altri agliacei, freschi o refrigerati
07.01 K	Asparagi, freschi o refrigerati
07.01 L	Carciofi, freschi o refrigerati
07.01 M	Pomodori, freschi o refrigerati
07.01 N	Olive, fresche o refrigerate
07.01 O	Capperi, freschi o refrigerati
07.01 P	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
07.01 Q	Funghi e tartufi, freschi o refrigerati
07.01 R	Finocchi, freschi o refrigerati
07.01 S	Pimenti o peperoni dolci, freschi o refrigerati
07.01 T	Altri ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati
ex 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, non cotti, congelati
ex 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi ([1]), senza guscio o decorticati
ex 08.02	Agrumi, freschi ([1])
ex 08.03	Fichi, freschi ([1])
ex 08.04	Uve, fresche ([1])
ex 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche ([1]), sgusciate o decorticate
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche ([1])
08.07	Frutta con nocciolo, fresche ([1])
08.08	Bacche fresche ([1])
08.09	Altre frutta fresche ([1])
ex 08.10	Frutta non cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri

([1]) Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.

▼B

ALLEGATO II

Elenco dei residui di antiparassitari e delle loro quantità massime

►M3 ——— ◄	Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg (ppm))
	Denominazione usuale	Denominazione chimica	
▼M7 ———			
▼M3 ———			
▼M7 ———			
▼B			
►M3 ——— ◄	►M3 azinofos etile ◄	0,0-dietil-S-[(4-oxo-3H-1,2,3,-benzotriazin-3-il)-metil]-ditiofosfato	►M3 0,05 ◄
►M3 ——— ◄	►M3 azinofos metile ◄	0,0-dimetil-S-[(4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-il)-metil]-ditiofosfato	►M3 1: uva, agrumi 0,5: altri prodotti ◄
►M3 ——— ◄	►M3 barban chlorprofam } somma espressa come 3-cloroanilina chlorbufam ◄	►M3 4-clorobut-2-inil 3-clorocarbanilato; isopropil-3-clorofenil-carbammato; 1-metilprop-2 inil-3-clorofenilcarbammato ◄	►M3 0,1: sedani, carote, cerfoglio, pastinache, prezzemolo 0,05: altri prodotti ◄
▼M7 ———			
▼B			
►M3 ——— ◄	captano	N-(triclorometiltio) cicloexene-1,2-dicarbossimide	15,0
►M3 ——— ◄	►M3 carbaryl ◄	N-metil-1-naftil-carbammato	►M3 3: albicocche, mele, pere, pesche, uva prugne, insalate, cavoli 1: altri prodotti ◄
▼M7 ———			
▼M3 ———			
▼B			
►M3 ——— ◄	►M3 clorobenzilato ◄	4,4-dicloroetilbenzilato	►M3 0,2: frutta a guscio 2: altri prodotti ◄

▼B

►M3 ——— ◄	Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg (ppm))
	Denominazione usuale	Denominazione chimica	
►M3 ——— ◄	chloroxuron	3-[4-(4-cloro-fenossi)-fenil]-1,1-dimetil-urea	0,2
►M3 ——— ◄	demeton-S-metile	0,0-dimetil-*S*-(2-etiltio-etil)-monotiofosfato	isolato o combinato: zero ([2]): carote 0,4: altri prodotti (calcolato in dameton-S-metil solfato)
►M3 ——— ◄	oxydemeton-metile	0,0-dimetil-S-(2-etil-solfinil-etil)-monotio-fosfato	
►M3 ——— ◄	demeton-S-metile-solfone	tiofosfato di 0,0-dimetile e di S-etilsolfonil-etile	
►M3 ——— ◄	►M3 diallato, triallato } somma ◄	►M3 S-2,3-dicloroallildiisopropiltiocarbammato; S-2,3,3-tricloroallildiisopropiltiocarbammato ◄	►M3 0,1 ◄
▼M7 ———			
▼M2			
►M3 ——— ◄	dimetoato	0,0-dimetil-S-(N-metil-carbamoilmetile)-ditiofosfato	1
►M3 ——— ◄	ometoato	tiofosfato di 0,0-dimetile e S-(N-metil-carbamoilmetile)	0,4: ciliegie, cicoria-witloof, carciofi, spinaci 0,1: bacche, cipolle, porri, ortaggi-radici 0,2: altri prodotti
▼M7 ———			
▼B			
►M3 ——— ◄	dodin	acetato di N-dodecil-guanidina	►M5 1: pomacee e drupacee 0,2: altri prodotti ◄
►M3 ——— ◄	►M3 endosulfan (somma dell'α-β-endosulfan e dell'endosulfan solfato) ◄	6,7,8,9,10,10-esacloro-1,5,5a,6,9,9a-esaidro-6,9-metano-2,3,4-benzo[e]diossatiepina-3-ossido	►M8 ——— ◄ ►M8 1: ribes a grappoli (rosso, bianco e nero) 1: cinorrodonti 1: more 1: fragole ◄

▼B

►M3 ◄	Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg (ppm))
	Denominazione usuale	Denominazione chimica	
▼M7			
▼B			
►M3 ◄	fenitrothion	0,0-dimetil-0-(3-metil-4-nitro-fenil)-monotiofosfato	►M5 2: agrumi 0,5: altri prodotti ◄
►M3 ◄	formothion	0,0-dimetil-S-(N-formil-N-metil-carbamoil-metil)-ditiofosfato	►M5 0,2: agrumi 0,1: altri prodotti ◄
▼M7			
▼B			
►M3 ◄	►M3 lindano (gamma HCH) ◄	gamma-1,2,3,4,5,6-esacloro-cicloesano	►M3 2: ortaggi a foglia 0,5: pomodori, drupacee, uva 0,1: carote 1: altri prodotti ◄
►M3 ◄	►M5 malathion compreso ◄	S-[1,2 bis (etossi-carboni)-etil]-0,0-dimetil-ditiofosfato	►M5 2: agrumi 3: ortaggi, escluse le radici ortive 0,5: altri prodotti ◄
►M3 ◄	malaoxon	tiofosfato di 0,0-dimetile e di S-(1,2-dicarboetossietile)	
►M3 ◄	metossicloro	1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-metossifenile)-etano	10,0
►M3 ◄	parathion, compreso	0,0-dietil-0-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato	0,5
	paraoxon	fosfato di 0,0-dietile e di 0,4-nitro-fenile	
►M3 ◄	►M3 metilparathion (compreso il metilparaoxon) ◄	0,0-dimetil-0-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato	►M3 0,2 ◄
	►M3 ◄	fosfato di 0,0-dimetile e di 0,4-nitrofenile	
►M3 ◄	fosfamidone	(2-cloro-2-dietilammino-1-metil-3-oxo-prop-1en-il)-dimetil-fosfato	0,15
►M3 ◄	►M3 folpel ◄	N-(tricloro-metiltio)-ftalimmide	►M3 15: ciliegie, lattuga, lamponi, mirtilli, ribes neri (cassis), rossi e bianchi, uva, fragole 10: agrumi, pomacee 5: pomodori 2: altri prodotti ◄

►M3 ◄	Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg (ppm))
	Denominazione usuale	Denominazione chimica	
►M3 ◄	propoxur	N-metilcarbammato di 2-isopropossifenile	►M8 ◄ ►M8 3: pomodori 3: cetrioli ◄
▼M7			
▼B ►M3 ◄	thirame	disolfuro di tetrametiltiourame	3,8: fragole, uva 3,0: altri prodotti
▼M7			
▼B ►M3 ◄	triclorfon	0,0-dimetil-(2,2,2-tricloro-1-idrossi-etil)-fosfonato	0,5
▼M7			
▼M3	bromopropilato	isopropil-4,4'-dibromobenzilato	3: agrumi e banane 2: pomacee e drupacee, fragole, uva 1: ortaggi 0,05: altre frutta
▼M7			
▼M3	clorfenvinfos (somma degli isomeri E e Z)	2-cloro-1-(2,4-diclorofenil) vinildietilfosfato	►M5 1: agrumi 0,5: bulbi, tuberi, radici ortive, sedano, prezzemolo 0,05: funghi, altra frutta 0,1: altri ortaggi ◄
	clormequat, espresso come clormequat catione	ione 2-cloroetiltrimetilammonio	►M8 ◄ ►M8 0,05: fagioli (freschi) 0,05: piselli (freschi) ◄

▼M3

►M3 ◄	Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg (ppm))
	Denominazione usuale	Denominazione chimica	
▼M7			
▼M8			
▼M3	diclofluanid	N-diclorofluorometiltio-N,N'-dimetil-N-fenilsulfamide	10: lattuga, fragole, altre bacche, uva 5: altri prodotti
	diclorvos	2,2-diclorovinildimetilfosfato	0,1
▼M8			
▼M7			
▼M3	diquat, espresso come diquat catione	1,1'-etilen-2,2'-bipiridildiilio	0,1: ortaggi 0,05: altri prodotti
▼M8			
▼M7			
▼M3	bromuro di metile	brometano	►M7 0,1: noci, albicocche, pesche, prugne, fichi ed uva ◄
▼M7			
▼M3	piretrine (somma delle piretrine I e II, cinerine I e II, iasmoline I e II)	—	1
	vamidothion (somma del vamidothion e del vamidothion solfossido)	0,0-dimetil-S-2-(1-metil-carbamoiletiltio) etiltio-fosfato	0,5: pomacee 0,05: altri prodotti
	chinometionato	6-metil-1,3-citiol-[4,5-b] chinossalin-2-one	0,3
▼M5	captano } somma folpet }	—	3: pomacee, bacche, uva, pomodori 2: fagioli, insalate a foglia larga, porri, drupacee, lattughe, piselli 0,1: altri prodotti

▼M5

►M3 ——— ◄	Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg (ppm))
	Denominazione usuale	Denominazione chimica	
	ethion	0,0,0',0'-tetraetil S,S'-metilen-bis (ditiofosfato)	2: agrumi 0,5: pomacee, drupacee e uva 0,1: altri prodotti
▼M7			
▼M5	mevinfos	2-metossicarbonil-1-metilvinildimetilfosfato (somma degli isomeri cis e trans)	0,2 pomacee, agrumi e albicocche 0,5 altre drupacee, ortaggi a foglia larga 0,1 altri prodotti
	phosalone	0,0-dietil-S-[(6-cloro-2-osso-1,3-benzossazolin-3-lil)-metil]-dietilfosfato	1: agrumi e fragole 2: pomacee e pesche 0,1: radici ortive e olive 1: altri prodotti
▼M7			

▼B

►M3 ——— ◄

(2) Sono tollerati residui trascurabili che non superino il limite inferiore di sensibilità del metodo di determinazione.

►M2 ——— ◄